

Spediz. in abbonamento  
postale - Gruppo IV /70%

**Dicembre 1980**  
ANNO XXXIV - NUM. 4

**RIVISTA TRIMESTRALE**  
**DI**  
**DIRITTO E PROCEDURA CIVILE**

FONDATORI

ANTONIO CICU - ENRICO REDENTI

DIRETTORE

TITO CARNACINI

COMITATO DI DIREZIONE

GIUSEPPE AULETTA - ENRICO BASSANELLI  
FRANCESCO GALGANO - MICHELE GIORGIANNI  
G. FEDERICO MANCINI - LUIGI MENGONI  
FRANCESCO SANTORO-PASSARELLI - CORRADO VOCINO



MILANO - DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE

— 1504 —

stretto che li lega agli scritti giuridici. Alcuni anni fa, ricevendo il premio Freiherr-vom-Stein, egli stesso rammentava i vincoli storici e culturali che durante la sua lunga militanza all'interno di ambedue poteva testimoniare: la chiesa e l'università.

Tübingen — come già si accennò — fu la sua università. Sede e punto di partenza per i suoi molteplici incarichi e meta continua di studiosi e di allievi che a lui richiedevano una guida, l'austera città universitaria del Württemberg ha una particolare sintonia con la figura di R., tanto che si potrebbe provare a descriverne affinità di rigore morale.

Lo vidi l'ultima volta a Fiesole lo scorso anno, quando venne a tenere un seminario all'Università europea. Era stato invitato dal dipartimento di storia: anche allora non in veste di giurista. Si trattava di una serie di lezioni sull'influenza del protestantesimo tedesco sulla cultura europea. Mi disse che aveva da poco cambiato casa. Aveva lasciato la grande dimora sulla riva del Neckar dopo la morte della moglie avvenuta l'anno prima. Adesso viveva solo in un moderno appartamento nella parte alta della città.

COSIMO MARCO MAZZONI

Straordinario dell'Università di Siena

•

### Ultimo saluto a Ross

Il « danese terribile » ci ha lasciato. Alf Niels Christian Ross è morto il 17 agosto 1979; era nato a Copenaghen il 10 giugno 1899. È stato tra i maestri nel panorama del pensiero giuridico della seconda metà del secolo, succedendo idealmente a Kelsen quanto a notorietà ed influenza internazionali, al pari di H. L. A. Hart, che considerava suo « concorrente » nell'orizzonte della filosofia e teoria del diritto di ispirazione neoempiristica (ricordo l'ammirazione con cui mi parlava dell'uno e dell'altro, nella sua casa di Virum non molti anni or sono).

A chi l'abbia conosciuto recentemente Ross appariva un mite e anziano gentiluomo di campagna, ricco di conoscenze, di ricordi e di umanità. Ma si era affacciato sulla scena degli studi recando l'immagine dell'*enfant terrible*. In Danimarca, con la sua prima opera, considerata eccessivamente eterodossa, non poté conseguire il grado di *doktor juris* (ne ebbe, invece, il dottorato in filosofia ad Uppsala, alla scuola di Axel Hägerström) <sup>(1)</sup>. In patria fu polemico antagonista di Frederik Vinding

<sup>(1)</sup> Mi riferisco alla tesi di dottorato di Ross, *Theorie der Rechtsquellen. Ein Beitrag zur Theorie des positiven Rechts auf Grundlage dogmenhistorischer Untersuchungen*, Leipzig-Wien, 1929. In essa Ross non si allineava con la tradizione giuridica danese, impersonata allora a Copenaghen da F. Vinding Kruse,

— 1505 —

Kruse (1880-1963), sostenitore di una teoria giuridica caratterizzata da un utilitarismo naturalistico e da un idealismo etico che si combinavano con una concezione elitistica. Soprattutto nell'ultimo decennio i connazionali e gli stessi allievi hanno apertamente avversato le teorie di Ross, e in particolare la sua « pretesa » di introdurre l'empirismo nella scienza del diritto. Anzi, hanno contestato persino il nome dell'orientamento di pensiero di cui egli è considerato tra i fondatori: il « vero » realismo giuridico scandinavo non sarebbe quello internazionalmente più noto, facente capo alla scuola di Uppsala, e che è un orientamento originariamente filosofico, bensì un orientamento specificamente giuridico, la cui tradizione è propriamente danese e rimonta ad Anders Sandøe Ørsted (1778-1860), Carl Goos (1835-1917) e Viggo Bentzon (1861-1937), che fu il primo in Danimarca a formulare una « teoria realistica delle fonti del diritto » avente come presupposto le effettive argomentazioni svolte dai giudici. Questa tradizione realistica nordica prettamente giuridica gli allievi e i successori di Ross in Danimarca intendono soprattutto recuperare. Ad uno di questi Ross replicò da par suo con una recensione dal titolo *Un iconoclasta tradizionalista* <sup>(2)</sup>.

Una delle ultime pubblicazioni di Ross è comparsa su questa rivista. Si tratta della traduzione italiana di un saggio del 1963, in cui sono dispiegati il suo spirito pugnace, il suo acume argomentativo e la sua capacità di distinzione, in una requisitoria contro il giusnaturalismo che mette a nudo il confine tra attitudine scientifica e attitudine retorico-speculativa nella filosofia. Nel pieno della propria maturità filosofica, in questo saggio, Ross rivendicava, di contro non solo alle dottrine giusnaturalistiche ma anche al positivismo giuridico formalistico (che egli chiama « quasi-positivismo » e considera, al pari del giusnaturalismo, più una concezione etica che una teoria conoscitiva del diritto), l'originalità del realismo all'interno del pensiero giuridico e la sua coerenza con la tradizione del positivismo filosofico e del neoempirismo <sup>(3)</sup>.

Già trent'anni prima, per altro, Ross aveva mostrato di avere opinioni polemiche e taglienti verso la cultura dominante, riguardo al rapporto

---

ma risentiva di orientamenti stranieri, in specie di Kelsen. Cfr. l'introduzione all'opera testé citata, pp. VII-VIII, e S. STRÖMHOLM-H.-H. VOGEL, *Le « réalisme scandinave » dans la philosophie du droit*, Paris, 1975, pp. 13-14. Di varie critiche suscitate in Danimarca da *Theorie der Rechtsquellen* (da parte di P. Andersen, V. Bentzon, F. Vinding Kruse, N. Cohn) dà conto R. HERNÁNDEZ MARÍN, in un lavoro ancora inedito, *L'evoluzione del pensiero filosofico-giuridico di Alf Ross*, nella parte finale del primo capitolo.

<sup>(2)</sup> STIG JØRGENSEN, *La teoria del diritto in Danimarca*, in *Legal Philosophical Library - Denmark*, a cura di E. Pattaro, Bologna, 1980, pp. 39-45 (l'articolo di Jørgensen è comparso anche su questa rivista, 1980, pp. 281-289); DITLEV TAMM, *Traek af det juridiske studiums historie ved Københavns universitet i 500 år* (Linee storiche dello studio giuridico dell'università di Copenaghen nel quinto centenario), in *Ugeskrift for retsvesen*, 1979, pp. 178 ss., 182 ss., 187 ss.; Ross, *En traditionstro billedstormer* (Un iconoclasta tradizionalista), in *Ugeskrift for retsvesen*, 1975, pp. 229-235.

<sup>(3)</sup> ALF ROSS, *Giusnaturalismo contro positivismo giuridico*, in questa rivista, 1979, pp. 701-723. Cfr., ivi, E. PATTARO, *Postilla ad Alf Ross*, pp. 723-726, in particolare con riguardo alla terminologia usata da Ross nel saggio citato.



tra filosofia e diritto. Sono giunto alla conclusione — scriveva nel '33 — che gran parte della corrente produzione filosofico-giuridica non sia né filosofia né teoria del diritto: al filosofo professionale deve apparire ben poco scientifico e originale il modo in cui i filosofi del diritto si accostano ad orientamenti filosofici generali, di solito superati, per rimetterli in circolazione come moneta di nuovo conio, ancorché sia ormai svalutata; di converso, al giurista le astratte conoscenze giuridiche del filosofo del diritto, legate da fili tenui come ragnatela con i concetti della scienza giuridica, devono far sorgere lo spiacevole dubbio che la filosofia del diritto sia un impasto di diletterismo giuridico e di insensata profondità di pensiero. Per queste ragioni — concludeva Ross — credo che, per produrre risultati utili in filosofia del diritto, si debba essere o filosofo o giurista, oppure, come sarebbe l'ideale, l'uno e l'altro, ma in nessun caso « filosofo del diritto » con la conseguenza di non essere né questo né quello <sup>(4)</sup>.

Ross ha scritto ampiamente di diritto positivo (costituzionale, amministrativo, comparato, penale), di logica, di criminologia e di teoria politica <sup>(5)</sup>. È un mio limite ricordarlo soltanto come filosofo e teorico del diritto, anche se credo non sia inesatto considerarlo eminentemente un giurista che fin dai primi studi volle e seppe investire l'oggetto delle proprie ricerche, in maniera non marginale né esornativa, ma sostanziale e determinante, della problematica metodologica del sapere, assunta, tra l'altro, nelle sue forme più aggiornate.

All'origine di siffatta impostazione di ricerca sta l'influsso di Kelsen, prima, i cui seminari viennesi Ross seguì nel 1924-25, in un'epoca, cioè, in cui il problema del metodo e della autonomia della scienza giuridica era ancora preminente in Kelsen; e poi di Hägerström, che nell'analisi della natura del diritto, come è noto, faceva diretta applicazione della propria teoria della realtà e della conoscenza <sup>(6)</sup>.

Già nella sua prima opera cospicua, *Theorie der Rechtsquellen* (1929), Ross affrontava, con il tema delle fonti del diritto, quello epistemologico della natura della scienza giuridica, giacché il problema delle fonti è il problema di sapere che cos'è il diritto, e questo, evidentemente, rinvia a quello della conoscenza giuridica. Ross risentiva allora, come ho

<sup>(4)</sup> Cfr. Ross, *Kritik der sogenannten praktischen Erkenntnis*, Kopenhagen-Leipzig, 1933, p. 11.

<sup>(5)</sup> Tra le opere non comprese nella bibliografia scelta che segue al testo ricordo di Ross: *Laerebog i folkeret. Almindelig del* (Manuale di diritto internazionale. Parte generale)<sup>4</sup>, København, 1967 (trad. inglese: *A Textbook of International Law. General Part*, London, 1947; trad. tedesca: *Lehrbuch des Völkerrechts*, Stuttgart-Köln, 1951); *Constitution of the United Nations. Analysis of Structure and Function*, Copenhagen, 1950; *De Forenede Nationer. Fred og fremskridt* (Le Nazioni Unite. Pace e progresso), København, 1963 (trad. inglese: *The United Nations. Peace and Progress*, Totowa, N.J., 1966); *Dansk statsforfatningsret* (Diritto costituzionale danese)<sup>5</sup>, København, 1966.

<sup>(6)</sup> Sul problema metodologico in Kelsen con riferimento al neokantismo cfr. M.A. LOSANO, *Saggio introduttivo a Kelsen, La dottrina pura del diritto*, Torino, 1966, p. XVI ss.; su Ross in rapporto a Kelsen e Hägerström J. BJARUP, *Skandinavischer Realismus*, Freiburg-München, 1978, p. 75 ss.

già accennato, di Kelsen, e in particolare del suo impegno a fondare la autonomia della scienza giuridica come scienza normativa sulla distinzione categoriale tra *Sein* e *Sollen*; tentò in quest'opera, con strumenti ancora inadeguati, sia di sfuggire all'ipotesi di un mondo della cultura distinto da quello della natura in ragione dei diversi metodi di indagine che li costituiscono, rispettivamente individualizzante e generalizzante (Windelband, Rickert, ecc.), sia di controbattere il formalismo kelseniano fondato sulla validità presupposta del *Sollen*.

Tuttavia, il tentativo di Ross, mentre sotto il profilo critico produceva argomenti calzanti ed efficaci, dal punto di vista costruttivo non conseguiva allora risultati sostanziali, perché, in luogo di indicare alternative radicali alle concezioni criticate, ne proponeva adattamenti difficilmente sostenibili alla luce delle stesse critiche svolte. Ross, infatti, respingeva anche le dottrine sociologiche, che collocavano il diritto esclusivamente nel mondo del *Sein*; proponeva una configurazione del *Sollen* come momento distinto (ancorché non separato) dal *Sein*; prospettava il metodo individualizzante come complementare e surrogatorio di quello generalizzante ove ed in quanto questo fosse (temporaneamente?) inadeguato; concepiva, infine, la norma giuridica come posta da una volontà e tuttavia come giudizio con funzione conoscitiva, e la validità come appartenenza delle norme al sistema del diritto (<sup>7</sup>).

Fu grazie all'influsso di Hägerström che Ross trovò la base filosofica su cui impiantare e fondare le proprie esigenze di realismo, già manifestate, ma non soddisfatte, nel contatto con Kelsen e con la filosofia neokantiana dei valori. Nella prefazione a *Kritik der sogenannten praktischen Erkenntnis* (1933), egli dichiarava il proprio debito verso Hägerström, cui dedicava l'opera che presentava come intenzionalmente antimetafisica ed antiintellettualistica (<sup>8</sup>).

Il Ross prettamente realista è forse quello meno noto degli anni tra il 1930 e il 1945, più che quello, celebre internazionalmente, degli anni successivi, espressosi precipuamente, nel campo della filosofia e teoria del diritto, con *Diritto e giustizia* e con *Direttive e norme*.

Da Hägerström Ross mutuava assunti di filosofia teoretica, di metafisica e filosofia del diritto: accoglieva la tesi che non sia logicamente pensabile un concetto di realtà al di fuori del contesto spazio-temporale, la concezione emotivistica dei valori e non cognitivista dei giudizi di valore, il rifiuto del volontarismo come teoria del diritto positivo, la critica del positivismo giuridico come contraddittorio nella misura in cui

(<sup>7</sup>) Cfr. Ross, *Theorie der Rechtsquellen*, cit., pp. 219 ss., 229 ss., 234, 263 ss., 270 ss.; G. GAVAZZI, *Introduzione a Ross, Diritto e giustizia*, Torino, 1965, pp. XIV-XV; HERNÁNDEZ MARÍN, *op. cit.*, cap. I.

(<sup>8</sup>) Cfr. Ross, *Kritik der sogenannten*, cit., pp. 12-13. Ivi Ross afferma, riguardo al suo debito verso Hägerström, che non sempre è facile dire «dove corra il confine tra il mio e il tuo», tanto più che le opere del caposcuola di Uppsala sono espresse in un linguaggio di non agevole comprensione e sono in genere sistematiche, e che gran parte dell'insegnamento di Hägerström, in particolare quanto al metodo scientifico, non risulta chiaramente fissato in opere a stampa. Ciò comporta che l'influsso di Hägerström su Ross debba spesso essere ricostruito al di là dei rinvii espliciti contenuti nell'opera rossiana.



assume che il diritto sia ad un tempo un fatto (insieme di comandi o di dichiarazioni di volontà) e statuizione di un dover essere.

L'emblema del realismo rossiano di maggiore osservanza uppsaliense è costituito dal sottotitolo di un'opera in lingua inglese del 1946 (*Towards a Realistic Jurisprudence*), che la presenta come *A Criticism of the Dualism in Law*. Il riferimento al dualismo delle correnti concezioni del diritto potrà ricordare tematiche kelseniane (il quarto capitolo della prima edizione della *Dottrina pura* è dedicato a « il dualismo della dottrina del diritto e il suo superamento »), ma il dualismo che Ross prende di mira è quello tra realtà e validità del diritto, tra essere e dover essere, e infatti l'opera del '46 è la rielaborazione di una precedente, del '34, *Virkelighed og gyldighed i retslaeren* (Realtà e validità nella teoria del diritto), che del resto riprende letteralmente il titolo di un saggio già apparso nel 1932. È stato osservato che gli scritti di Ross, in questo periodo, costituiscono « una sorta di caccia al dualismo realtà-validità in tutti i meandri del pensiero giuridico »: così come — aggiungerei — le opere di Hägerström erano state una « sorta di caccia » al dualismo realtà-metafisica in tutti i meandri del sapere <sup>(\*)</sup>.

Ross sviluppò con coerenza ed originalità le premesse realistiche della filosofia giuridica hägerströmiana. Egli pretende, nelle opere sopra ricordate, che si studi il « fenomeno giuridico », non il « diritto positivo », e ritiene che il fenomeno giuridico consti di impulsi psichici e attitudini di comportamento disinteressato, razionalizzati nell'uso di espressioni linguistiche normative e valutative (validità), nonché di attitudini di comportamento interessato, configurate come soggettivazione della coazione. Significativamente pone su un medesimo piano, ancorché le distingua, la validità giuridica e la validità morale intese, appunto, come fenomeni psicologici di razionalizzazione; e naturalmente abbandona l'opinione, sostenuta in passato, che sia possibile una specifica conoscenza normativa: include, invece, la scienza giuridica, compresa la dogmatica, nel più ampio novero delle scienze psicologiche e sociologiche che studiano il comportamento umano.

Tuttavia Ross, così come in precedenza aveva rifiutato le concezioni sociologiche del diritto, si propone ora di non indulgere a forme di realismo radicale (che ravvisa, ad esempio, nel realismo giuridico americano e nelle posizioni di Lundstedt): pur riducendo la validità del diritto, come momento ideale, alla sua realtà, come fenomeno psicologico, egli aspira a presentare la propria teoria quale superatrice non solo delle concezioni metafisiche, che configurano il diritto come fatto e valore ad

(\*) Riguardo alle concezioni di Hägerström rinvio al mio studio *Il realismo giuridico scandinavo. I. Axel Hägerström*, Bologna, 1974, pp. 40 ss., 72 ss., 77 ss., 159 ss. Di Ross cfr. *Virkelighed og gyldighed i retslaeren* (Realtà e validità nella teoria del diritto), in *Tidsskrift for rettsvitenskap*, 1932, p. 81 ss.; *Kritik der sogenanntes*, cit., pp. 17 ss., 431 ss.; *Virkelighed og gyldighed i retslaeren. En kritik af den teoretiske retsvidenskabs grundbegreber* (Realtà e validità nella teoria del diritto. Critica ai concetti fondamentali della scienza giuridica teorica), København, 1934, in particolare capitolo primo; nonché il primo capitolo di *Towards a Realistic Jurisprudence. A Criticism of the Dualism in Law*, Copenhagen, 1946. La citazione nel testo è tratta da G. GAVAZZI, *Introduzione*, cit., p. XVI.

un tempo, ma anche delle teorie realistiche estreme che pretendono di eliminare dal diritto « ogni nozione di validità ». Siffatta aspirazione, di coniugare una critica rigorosa del *Sollen* e delle elaborazioni concettuali che gli sono connesse con una formulazione che sfugga all'appiattimento sociologico, rappresenta una costante (e forse un limite) della riflessione rossiana: su questa linea, e con analogo intento di indicare comunque « una via nuova », in *Diritto e giustizia* Ross presenterà la propria teoria — che richiede per la validità del diritto sia il sentimento della obbligatorietà (ideologia normativa) che le concrete decisioni dei giudici — come un superamento delle visioni parziali del realismo psicologico e del realismo behavioristico<sup>(10)</sup>.

L'ultima menzionata, *Om ret og retfærdighed* (Sul diritto e la giustizia), del 1953, fu l'opera che rese Ross internazionalmente celebre nel dibattito di filosofia e teoria del diritto in séguito alla traduzione inglese del 1958 (sulla quale si fece la traduzione italiana del 1965). Ancora una volta il sottotitolo, che compare soltanto nell'originale danese, *En indførelse i den analytiske retsfilosofi* (Introduzione alla filosofia analitica del diritto) è l'enunciazione di un programma e di una variazione di orientamento. Ross già da alcuni anni si è volto al positivismo logico, così come del resto avevano fatto in Svezia seguaci di Hägerström non giuristi. Né è da sottovalutare il fatto che a Copenaghen, dal 1926 e fino al 1964, insegnasse Jørgen Jørgensen, uno dei fondatori dell'*Encyclopaedia of Unified Science*, che teneva rapporti con Carnap, Morris e Neurath (col quale pure Ross fu in contatto).

Nella prefazione all'edizione inglese di *Diritto e giustizia* (che non compare nella traduzione italiana), Ross gettava un ponte ideale tra la *Jurisprudence* anglo-americana, da John Austin a Oliver Wendell Holmes, e quella scandinava, da Anders Sandøe Ørsted ad Axel Hägerström, accomunate come conformi ai principi di una filosofia empiristica ed opposte al giusnaturalismo e alle « altre ramificazioni di filosofia del diritto idealistica » prevalenti nell'Europa continentale, e dichiarava di voler condurre i principi empiristici alle loro ultime conclusioni nel campo del diritto. Siffatto programma e la relativa opzione filosofica comprendevano sia punti già acquisiti dalla precedente riflessione rossiana sia punti più direttamente riconducibili all'orientamento neopositivistico. È noto, del resto, che il realismo di Uppsala, al quale Ross si era formato, costituisce un indirizzo di pensiero precorritore rispetto al neopositivismo, potendo ascrivervi entrambi alla più ampia famiglia del neoempirismo<sup>(11)</sup>.

<sup>(10)</sup> Sulla posizione di Ross, in *Diritto e giustizia*, riguardo a realismo psicologico e realismo behavioristico, cfr. PATTARO, *Validità o verificabilità del diritto*, in questa rivista, 1966, p. 1048 ss., e *Filosofia del diritto, diritto, scienza giuridica*, Bologna, 1978, p. 128 ss. Per il periodo 1930-1946, cfr. Ross, *Kritik der sogenanntes*, cit., pp. 17 ss., 429 ss., 437 ss.; *Virkelighed og gyldighed. En kritik*, cit., pp. 23 ss., 66 ss., 90 ss., 104 ss., 177 ss.; *Towards a Realistic Jurisprudence*, cit., pp. 19 ss., 39 ss., 77 ss., 85 ss., 102 ss., 169 ss., e il citato lavoro inedito di HERNÁNDEZ MARÍN, cap. II.

<sup>(11)</sup> Cfr. Ross, *On Law and Justice*, London, 1958, pp. IX-X; *Directives and Norms*, London, 1968 (la trad. it., di M. Jori, *Direttive e norme*, Milano, è del 1978). Su realismo scandinavo e neoempirismo cfr. PATTARO, *Il realismo giuri-*



L'impostazione neopositivistica in cui si inquadra il realismo giuridico del Ross più recente e meglio conosciuto in campo internazionale si estrinsecò in particolare nella concezione della filosofia come analisi e nell'adozione del principio di verifica, quale criterio di significanza e di controllo delle asserzioni empiriche.

Il primo assunto è rinvenibile anche presso la scuola di Uppsala, ma non in termini così chiari come nel neopositivismo dal quale Ross lo riprese: la filosofia non è un'« estensione delle scienze, mirante a scoprire i componenti ultimi della realtà. Essa non è affatto una teoria, ma un metodo. Questo metodo è l'analisi logica. La filosofia è la logica della scienza, e il suo oggetto è il linguaggio della scienza »; conformemente Ross si prefiggeva di svolgere una filosofia del diritto che avesse ad oggetto l'apparato logico della scienza del diritto, e in particolare i concetti « fondamentali e generali » che il giurista solitamente assume come premesse certe del proprio lavoro <sup>(12)</sup>.

Il secondo assunto, relativo al principio di verifica, comportava che ogni asserzione in tanto ha un significato, in quanto implichi che, seguendo certe procedure, si ottengano certe esperienze: l'insieme dei risultati delle procedure di verifica rappresenta il « contenuto reale » dell'asserzione. Ross sostenne, in maniera molto articolata, che le proposizioni della scienza giuridica sono asserzioni (del tipo « la direttiva D è una legge valida »), e pertanto che esse, al pari degli asserti delle scienze empiriche, dovessero essere trattate e considerate alla stregua del principio di verifica. Poiché mediante le proposizioni della scienza giuridica si afferma che una norma è diritto valido — intendendo per validità del diritto una corrispondenza tra regole giuridiche e realtà sociale tale che, « valendoci del sistema di norme come schema di interpretazione, noi siamo in grado di comprendere i comportamenti delle corti come risposte sensate a determinate condizioni » —, il procedimento di verifica delle proposizioni della scienza giuridica sarà costituito dal comportamento dei tribunali che decidono le controversie giuridiche <sup>(13)</sup>.

L'impatto di queste premesse neopositivistiche sul precedente e già elaborato realismo di Ross ebbe svariate conseguenze, diverse tra l'altro in *Diritto e giustizia* e in *Direttive e norme* (1968). Ne risultarono confermati la negazione che sia possibile una specifica conoscenza normativa, e, quindi, per quanto riguarda il diritto, il rifiuto di ogni nozione non empirica di validità, e, per quanto riguarda la morale, di ogni idea *a priori* di giustizia. Ma ne venne anche un maggiore interesse per il fe-

dico scandinavo, cit., cap. I; CASTIGNONE, *La macchina del diritto. Il realismo giuridico in Svezia*, Milano, 1974, pp. 15-18; STRÖMHOLM-VOGEL, *op. cit.*, pp. 37-42; BJARUP, *op. cit.*, pp. 33-38, 76; e, da ultimo, con rilievi critici sull'uso del termine neoempirismo, VITTORIO VILLA, *Implicazioni meta-teoriche nella teoria del diritto di Alf Ross*, in *Riv. internaz. fil. dir.*, 1979, pp. 258-288.

<sup>(12)</sup> Cfr. Ross, *Diritto e giustizia*, cit., p. 26.

<sup>(13)</sup> Cfr. Ross, *Diritto e giustizia*, cit., p. 38 ss.; PATTARO, *Validità o verificabilità*, cit., e *Filosofia del diritto, diritto, scienza giuridica*, cit., p. 115 ss.; JORI, *Il metodo giuridico tra scienza e politica*, Milano, 1976, p. 132 ss.; VILLA, *op. cit.*, pp. 261-265.



nomeno linguistico e la logica, e conseguentemente, ad esempio, una rivalutazione sia della dogmatica giuridica sia delle norme giuridiche, che ne costituiscono l'oggetto di studio.

Il diritto nel suo aspetto normativo viene da Ross ora distinto dalle attitudini di comportamento interessato e disinteressato, che vengono intese non più o non tanto come la realtà del diritto, ma come i motivi che spingono a seguirlo. La dogmatica giuridica deve ancora essere, secondo Ross, una scienza empirica, ma non più una branca della sociologia, giacché questa si occupa del diritto in azione e quella, invece, del contenuto ideale astratto delle norme giuridiche<sup>(14)</sup>. Inoltre, in *Direttive e norme*, Ross, usando e adattando la distinzione di Hare tra frastico e neustico, perviene a riconoscere alle norme un significato semantico che ancora negava loro in *Diritto e giustizia*<sup>(15)</sup>.

È stato sostenuto (e forse implicitamente l'ho sostenuto anch'io) che Ross ha voluto, nonostante tutto, conciliare il proprio realismo non le esigenze del pensiero giuridico, e che questo ha costituito un fattore influente e condizionante dello sviluppo del suo pensiero<sup>(16)</sup>. Mi chiedo, tuttavia, se, più delle esigenze del pensiero giuridico, non sia stato l'evolversi stesso della componente propriamente filosofica, neopositivistica e analitica, ad indurlo ad una certa rivalutazione del normativismo. Il dibattito internazionale odierno tra gli esponenti della nuova giurisprudenza analitica rivela tendenze, a mio avviso eccessivamente indulgenti, a rivalutare, con il ragionamento dei giuristi, in sostanza l'apparato concettuale del positivismo giuridico e in certi casi del diritto naturale, in nome di un convenzionalismo, di un relativismo, di concezioni della verità come coerenza, che rischiano di riconoscere tante verità e tante realtà quanti sono gli universi di discorso. Questo non è certo il caso di Ross, ma siffatta linea di tendenza del neoempirismo giuridico contemporaneo può

<sup>(14)</sup> Queste ed altre differenze tra il Ross neopositivista e il Ross realista del periodo precedente sono state poste in luce nel citato studio inedito di HERNÁNDEZ MARÍN, cap. III, il quale si serve, tra l'altro, dei testi originali sia di *Om ret og retfærdighed* (rispetto al quale *On Law and Justice* e le traduzioni da questa derivate presentano differenze terminologiche) sia di altre opere rossiane, come, ad esempio, *Om begrebet 'gaeldende ret' hos Theodor Geiger* (Sul concetto di 'diritto valido' secondo Theodor Geiger), in *Tidsskrift for rettsvitenskap*, 1950, pp. 242-272, in cui egli ravvisa il «cambiamento di rotta» del pensiero di Ross riguardo alla validità (problema di norme e non più di fatti) e alla scienza giuridica (non più branca della sociologia). Sul problema del rapporto tra scienza giuridica e sociologia in Ross, si veda JORI, *op. cit.*, p. 172 ss.

<sup>(15)</sup> Cfr. ROSS, *Direttive e norme*, cit., pp. 60 ss., 87 ss.; ivi, JORI, *Introduzione*, p. 11 ss.; HERNÁNDEZ MARÍN, *op. cit.*, cap. III.

<sup>(16)</sup> Cfr. JORI, *Il metodo giuridico*, cit., p. 176 ss.; HERNÁNDEZ MARÍN, *op. cit.*, nel «commento finale»; PATTARO, *Validità o verificabilità*, cit., p. 1050 ss. Sugli interpreti italiani di Ross ha scritto GUASTINI, *Ross e i suoi interpreti italiani*, in questa rivista, 1976, pp. 1065-1077; all'articolo è seguita una polemica: cfr. JORI, *Due interpretazioni di Ross*, in *Sociologia del diritto*, 1976, pp. 469-475, nella stessa rivista, 1977; GUASTINI, *Interpreti, autorizzati, autentici e abusivi*, pp. 175-179; JORI, *Interpretazioni e abusi*, pp. 180-182; SCARPELLI, *Le «entità strane dette norme» ed i guastini di Guastini*, pp. 183-188.

— 1512 —

fornire forse un'ulteriore chiave interpretativa di taluni sviluppi del suo pensiero più recente.

ENRICO PATTARO  
Ordinario dell'Università di Bologna

#### BIBLIOGRAFIA SCELTA DELLE OPERE DI ALF ROSS

Questa bibliografia riprende, con piccole varianti, quella pubblicata in *Legal Philosophical Library - Denmark*, a cura di E. Pattaro, Bologna, 1980, pp. 96-115. Una bibliografia tendenzialmente completa delle opere di Ross è stata fatta, con due pubblicazioni successive, da JENS, SØNDERGAARD, *Fortegnelse over professor, dr. iur. et phil. Alf Ross' vaerker*, in AA.VV., *Festskrift til professor, dr. jur. & phil. Alf Ross 10. juni 1969*, København, 1969, pp. 510-540 [per il periodo 1927-1968] e *Fortegnelse over dr. jur. et phil. Alf Ross' vaerker 1969-1979*, in *Ugeskrift for retsvaesen*, 1979, pp. 189-193 [per il periodo 1969-1979]. Si veda, inoltre, la *Bibliografia di Alf Ross* presentata da M. JORI, in Ross, *Direttive e norme*, trad. it. di M. Jori, Milano, 1978, pp. 31-44.

1927

1. *Videnskab og politik i moderne jurisprudens* (Scienza e politica nella giurisprudenza moderna), in *Juridisk forenings aarvog* [1926-1927], pp. 25-46.

1929

1. *Theorie der Rechtsquellen. Ein Beitrag zur Theorie des positiven Rechts auf Grundlage dogmenhistorischer Untersuchungen*, Vorlag Franz Deuticke, Leipzig und Wien, pp. 458.

2. *Det romerske obligationsbegreb* (Il concetto di obbligazione in diritto romano), in *Juridisk tidsskrift*, pp. 361-366.

3. Recensione di A.V. LUNDSTEDT, *Föreläsningar över valda delar av obligationsrätten. III. Obligationsbegreppet. Förra delen. Fakta och fiktioner*, in *Ugeskrift for retsvaesen*, pp. 301-303.

1930

1. *Recht und Wirklichkeit*, in *Juristische Blätter*, pp. 245-251.

1931

1. Recensione di S. RANULF, *Gudernes misundelse og strafferettens oprindelse i Athen*, in *Tidsskrift for rettsvitenskap*, pp. 461-468.

2. *Retskilde- og metodelaere i realistik belysning* (La teoria delle fonti e del metodo giuridico alla luce d'una concezione realistica), in *Tidsskrift for rettsvitenskap*, pp. 241-301.

3. *Socialvidenskabernes krise* (La crisi delle scienze sociali), in *Tilskueren*, pp. 60-65.

1932

1. *Realismen i retsvidenskaben og samfundsnyttekimaeren* (Il realismo nella scienza giuridica e la chimera dell'utilità sociale), in *Svensk juristtidning*, pp. 324-349.

## — 1513 —

2. *Virkelighed og gyldighed i retsraeren* (Realtà e validità nella teoria del diritto), in *Tidsskrift for rettsvitenskap*, pp. 81-106.

3. *Fascismen, befolkningsproblemet og kønnenes ligeberettigelse* (Fascismo, problema della popolazione e parità di diritti dei sessi), in *Tidsskrift for rettsvitenskap*, pp. 313-315.

## 1933

1. *Samfundsnytteprincippet. Gensvar til professor Lundstedt* (Il principio di utilità sociale. Replica al prof. Lundstedt), in *Svensk juristtidning*, pp. 116-120.

2. *Kritik der sogenannten praktischen Erkenntnis. Zugleich Prolegomena zu einer Kritik der Rechtswissenschaft*, Munksgaard, Kopenhagen und Meiner, Leipzig, pp. 456.

## 1934

1. *Virkelighed og gyldighed i retsraeren. En kritik af den teoretiske retsvitenskabs grundbegreber* (Realtà e validità nella teoria del diritto. Una critica ai concetti fondamentali della scienza giuridica teorica), Munksgaard, København, pp. 394.

2. *Le problème des sources du droit à la lumière d'une théorie réaliste du droit*, in *Annuaire de l'institut de philosophie du droit et de sociologie juridique* (Paris), pp. 167-187.

## 1936

1. *Sondringen mellem privat og offentlig ret* (La distinzione fra diritto privato e diritto pubblico), in *Tidsskrift for rettsvitenskap*, pp. 109-125.

2. *Den rene retsraeres 25-års jubilaeum* (I 25 anni della dottrina pura del diritto), in *Tidsskrift for rettsvitenskap*, pp. 304-331.

3. Recensione di K. Foss, *Ludvig Holbergs naturret på idehistorisk baggrund*, in *Tidsskrift for rettsvitenskap*, pp. 478-506.

## 1940

1. *Vinding Kruses bidrag til retskildelaeren* (Il contributo di Vinding Kruse alla teoria delle fonti del diritto), in *Ugeskrift for retsraesen*, pp. 149-171.

2. *Rettens grundproblemer. Betragtninger i anledning af to nordiske bøger* (I problemi fondamentali del diritto. Considerazioni a proposito di due libri nordici), in *Tidsskrift for rettsvitenskap*, 281-298.

## 1941

1. *Imperatives and Logic*, in *Theoria*, pp. 53-71. Altre edizioni: vedi 1944, 1.

2. *On the Illusion of Consciousness. Do Mental data ("Phenomena of Consciousness") Exist?*, in *Theoria*, pp. 171-202.

## 1944

1. *Imperatives and Logic* (altre edizioni: vedi 1941, 1), in *Philosophy of Science*, pp. 30-46.

## 1945

1. *On the Logical Nature of Propositions of Value*, in *Theoria*, pp. 172-210.

## 1946

1. *Towards a Realistic Jurisprudence. A Criticism of the Dualism in Law*, Munksgaard, Copenhagen, pp. 304. Altre edizioni: vedi 1961, 1.



## — 1514 —

2. *Sociolog som retsfilosof* (Un sociologo in veste di filosofo del diritto) [recensione di TH. GEIGER, *Debat med Uppsala om moral og ret*], in *Juristen*, pp. 259-262.
3. *Replik til Theodor Geiger* (Replica a Theodor Geiger), in *Juristen*, pp. 319-324.
4. *En retslaere fra det 19. århundrede* (Una teoria del diritto ottocentesca), in *Tidsskrift for rettsvitenskap*, pp. 273-292.
5. *Lovsjusk* (Sciatteria legislativa), in *Ugeskrift for retsvaesen*, pp. 219-226.
6. *Hvorfor demokrati?* (Perché democrazia?), Nyt nordisk forlag, København, pp. 372. Altre edizioni: vedi 1948, 2; 1951, 1; 1952, 1; 1963, 1; 1967, 2; 1968, 1; 1969, 1.
7. *Kommunismen og demokratiet* (Comunismo e democrazia), Forlaget Fremad, København, pp. 32.

## 1947

1. Recensione di E. ANDERSEN, *Forfatning og saedvane*, in *Tidsskrift for rettsvitenskap*, pp. 447-456.
2. *Socialismen och demokratin* (Socialismo e democrazia), in *Tiden*, pp. 392-404.

## 1948

1. *Reform af den juridiske uddannelse* (Riforma dell'educazione giuridica), in *Ugeskrift for retsvaesen*, pp. 145-190.
2. *Varför demokrati?* (altre edizioni: vedi 1946, 6), Tidens förlag, Stockholm, pp. 348.
3. *Kan man være socialist uden at være marxist?* (Si può essere socialista senza essere marxista?), in *Verdens gang*, pp. 225-258.
4. *Sovjet-filosofi* (Filosofia sovietica), in *Verdens gang*, pp. 219-224.

## 1949

1. *Hvad er demokrati?* (Che cos'è la democrazia?), in *Nordisk demokrati*, Westermann, København - Halvorsen og Larsen, Oslo - Natur och Kultur, Stockholm, pp. 191-206. Altre edizioni: vedi 1950, 1; 1958, 3.

## 1950

1. *Qu'est-ce que la démocratie?* (altre edizioni: vedi 1949, 1), in *Revue de droit public et de la science politique en France et à l'étranger*, pp. 29-42.
2. *Om begrebet 'gældende ret' hos Theodor Geiger* (Sul concetto di 'diritto valido' secondo Theodor Geiger), in *Tidsskrift for rettsvitenskap*, pp. 242-272.
3. Recensione di TH. GEIGER, *Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts*, in *Tidsskrift for rettsvitenskap*, pp. 215-224.
4. Recensione di O. BRUSIIN, *Über die Objektivität der Rechtssprechung*, in *Tidsskrift for rettsvitenskap*, pp. 473-478.

## 1951

1. *Miksi demokratia?* (altre edizioni: vedi 1946, 6), Tammi, Helsinki, pp. 314.
2. *Opgør med retsstridighedslaeren* (Resa dei conti con la dottrina dell'anti-giuridicità), in *Tidsskrift for rettsvitenskap*, pp. 205-231.
3. *Tû-tû*, in *Festschrift til professor, dr. juris. Henry Ussing*, Nyt nordisk forlag, København, pp. 468-484. Altre edizioni: vedi 1957, 2; 1957, 3; 1961, 2; 1970, 3; 1975, 3; 1976, 3.

## — 1515 —

## 1952

1. *Why Democracy?* (altre edizioni: vedi 1946, 6), Harvard University Press, Cambridge, Mass., pp. VIII-249.
2. *Retsfilosofiens problem* (Il problema della filosofia del diritto), in *Svensk juristidning*, pp. 701-732.
3. *Videnskab og politik i juridisk doktrin* (Scienza e politica nella dottrina giuridica), in *Tidsskrift for rettsvitenskap*, pp. 252-257.
4. Recensione di P.O. EKELOF, *År den juridiska doktrinen en teknik eller en vetenskap?*, in *Tidsskrift for rettsvitenskap*, pp. 526-527.

## 1953

1. *Om ret og retfærdighed. En indførelse i den analytiske retsfilosofi* (Diritto e giustizia. Introduzione alla filosofia analitica del diritto), Nyt nordisk forlag, København, pp. 480. Altre edizioni: vedi 1958, 1; 1959, 1; 1963, 2; 1965, 1; 1966, 1; 1971, 5.
2. *En utilbørighed* (Una sconvenienza) [replica a Fr. Vinding Kruse], in *Tidsskrift for rettsvitenskap*, pp. 415-417.
3. *Nogle traek af naturrettens historie* (Alcuni tratti della storia del diritto naturale), in *Tidsskrift for rettsvitenskap*, pp. 6-39.
4. *Status i rettighedsdiskussionen* (Il punto sulla discussione intorno al diritto soggettivo), in *Svensk juristidning*, pp. 529-540.
5. Recensione di V. AUBERT, T. ECKHOFF, K. SVERI, *En lov i søkelyset*, in *Juristen*, pp. 367-372.
6. Recensione di V. KRAFT, *Die Grundlagen einer wissenschaftlichen Wertlehre*, in *Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht*, pp. 117-122.
7. Recensione di T. ECKHOFF, *Rettsvesen og rettsvitenskap i USA*, in *Tidsskrift for rettsvitenskap*, pp. 542-547.

## 1954

1. *Et retssociologisk forsøg* (Un tentativo sociologico-giuridico) [recensione di V. AUBERT, *Om straffens sosjale funksjon*], in *Tidsskrift for rettsvitenskap*, pp. 358-375.
2. *Om begrebet "retsanvendelse" og ordre public* (Sul concetto di "applicazione del diritto" e di ordine pubblico), in *Tidsskrift for rettsvitenskap*, pp. 241-259.

## 1955

1. *The Idea of Purity of Science and the Social Sciences*, in *Erkenntnis und Aktion*, Ullstein, Wien, pp. 144-155.
2. *Kritiske bemaerkninger til professor Tranekjaer Rasmussens emnelaere* (Rilevi critici alla teoria tematica del prof. Tranekjaer Rasmussen), in *Nordisk psykologi*, pp. 49-64.
3. *Et par hovedpunkter i diskussionen om retsanvendelse og ordre public* (Due punti fondamentali nel dibattito sull'applicazione del diritto e l'ordine pubblico), in *Tidsskrift for rettsvitenskap*, pp. 496-505.

## 1956

1. *Rettsstudiets hemmeligheden; Retten som teknik, kunst og videnskab* (I segreti dello studio del diritto; Il diritto come tecnica, arte e scienza), in A. ROSS, S. JUUL, J. TROLLE, *Indledning til retsstudiet*, Nyt nordisk forlag, København, pp. 9-23, 59-132. Altre edizioni: vedi 1959, 2; 1963, 3.

## — 1516 —

2. *Jurist som livsfilosof* (Un giurista in veste di filosofo della vita) [recensione di K. ANDERSEN, *Syv essays omkring rett og idealisme*], in *Tidsskrift for rettsvitenskap*, pp. 15-24.

## 1957

1. *Retshåndhaevelse i socialpsykologisk belysning* (L'amministrazione della giustizia sotto l'aspetto socialpsicologico), in *Tidsskrift for rettsvitenskap*, pp. 110-128.

2. *Tû-tû* (altre edizioni: vedi 1951, 3), in *Scandinavian Studies in Law*, pp. 137-153.

3. *Tû-tû* (altre edizioni: vedi 1951, 3), in *Harvard Law Review*, pp. 812-825.

4. *Friheds- og ejendoms-kriteriet. Et tankemotivs historie* (Il criterio di libertà e di proprietà. Storia di una linea di pensiero), in *Statsvetenskaplig tidsskrift*, pp. 353-403.

5. *Om såkaldt delegation af lovgivningsmagt* (Sulla cosiddetta delegazione del potere legislativo), in *Tidsskrift for rettsvitenskap*, pp. 372-418.

6. Recensione di H. Kelsen, *What Is Justice? Justice, Law and Politics in the Mirror of Science. Collected Essays*, in *California Law Review*, pp. 564-570.

## 1958

1. *On Law and Justice* (altre edizioni: vedi 1953, 1), Stevens & Sons Ltd., London, pp. 383.

2. *Definition in Legal Language*, in *Logique et analyse*, pp. 139-149. Altre edizioni: vedi 1976, 2.

3. *What Is Democracy?* (altre edizioni: vedi 1949, 1), in *Scandinavian Democracy*, The Danish Institute, The Norwegian Office of Cultural Relations, The Swedish Institute in Cooperation with The American-Scandinavian Foundation, Copenhagen, pp. 48-57.

4. *Delegation of Power*, in *The American Journal of Comparative Law*, pp. 1-22.

5. *Legal Norms and the Norms of Chess* (Regole giuridiche e regole degli scacchi), in *Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht* [1957-58], pp. 477-487.

## 1959

1. *On Law and Justice* (altre edizioni: vedi 1953, 1), University of California Press, Berkeley, pp. 383.

2. *Retsstudiets hemmeligheder; Retten som teknik, kunst og videnskab* (I segreti dello studio del diritto; Il diritto come tecnica, arte e scienza), in A. Ross, S. JUUL, J. TROLLE, *Indledning til retsstudiet* (altre edizioni: vedi 1956, 1), Nyt nordisk forlag, København, pp. 9-23, 59-132.

3. *Statsretlige studies* (Studi sullo stato e sul diritto), Nyt nordisk forlag, København, pp. 205. Altre edizioni: vedi 1977, 1.

4. *Erkendelse, vurdering og valg* (Conoscenza, valutazione, scelta), in *Erkendelse, vurdering og valg*, Nordisk sommeruniversitet, København, pp. 5-33.

## 1960

1. Recensione di F. CASTBERG, *Freedom of Speech in the West*, in *Nordisk administrativt tidsskrift*, pp. 224-228.

## 1961

1. *Hacia una ciencia realista del derecho* (altre edizioni: vedi 1946, 1), Abeledo-Perrot, Buenos Aires, pp. 333.



## — 1517 —

2. *Tù-tù* (altre edizioni: vedi 1951, 3), Abeledo-Perrot, Buenos Aires, pp. 42.
3. *Validity and the Conflict between Legal Positivism and Natural Law*, in *Revista jurídica de Buenos Aires*, pp. 46-93.
4. Recensione di H.L.A. HART, *The Concept of Law*, in *Yale Law Journal* [1961-62], pp. 1185-1190.

## 1962

1. Recensione di V. KRAFT, *Erkenntnislehre*, in *Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht*, pp. 252-258.

## 1963

1. *Varför demokrati?* (altre edizioni: vedi 1946, 6), Tidens förlag, Stockholm, pp. 223.
2. *Sobre el derecho y la justicia* (altre edizioni: vedi 1953, 1), Eudeba, Buenos Aires, pp. 375.
3. *Retsstudiets hemmeligheder; Retten som teknik, kunst og videnskab* (I segreti dello studio del diritto; Il diritto come tecnica, arte e scienza), in A. ROSS, S. JUUL, J. TROLLE, *Indledning til retsstudiet* (altre edizioni: vedi 1956, 1), Nyt nordisk forlag, København, pp. 9-23, 59-132.
4. *Naturret contra retspositivisme* (Giusnaturalismo contro positivismo giuridico), in *Tidsskrift for rettsvitenskap*, pp. 497-525. Altre edizioni: vedi 1979, 1.

## 1964

1. *On Moral Reasoning (in Criticism of R.M. Hare)*, in *Philosophical Yearbook*, pp. 120-132.

## 1965

1. *Diritto e giustizia* (altre edizioni: vedi 1953, 1), Einaudi, Torino, pp. 365.

## 1966

1. *Om ret og retfærdighed* (altre edizioni: vedi 1953, 1), Nyt nordisk forlag, København, pp. 476.
2. *I egen sag* (Ross pro domo sua) [sul concetto di diritto soggettivo], in *Tidsskrift for rettsvitenskap*, pp. 90-94.

## 1967

1. Recensione di K. OLIVECRONA, *Rättsordningen*, in *Tidsskrift for rettsvitenskap*, pp. 281-301.
2. *Hvorfor demokrati?* (altre edizioni: vedi 1946, 6), Nyt nordisk forlag, København, pp. 247.
3. *Endnu en gang om retsanvendelse og ordre public* (Ancora su applicazione del diritto e ordine pubblico), in *Tidsskrift for rettsvitenskap*, pp. 637-640.

## 1968

1. *Varför demokrati?* (altre edizioni: vedi 1946, 6), Tidens förlag, Stockholm, pp. 223.
2. *Retlige fiktioner* (Finzioni giuridiche), in *Sanning. Dikt. Tro. Festschrift tillägnad Ingemar Hedenius*, Bonniers förlag, Stockholm, pp. 255-270. Altre edizioni: vedi 1969, 2.

## — 1518 —

3. *Directives and Norms*, Routledge & Kegan Paul, London, pp. 188. Altre edizioni: vedi 1971, 1; 1978, 1.

## 1969

1. *Hvorfor demokrati?* (altre edizioni: vedi 1946, 6), Tiden norsk forlag, Oslo, pp. 225.

2. *Legal Fictions* (altre edizioni: vedi 1968, 2), in *Law, Reason and Justice. Essays in Legal Philosophy*, New York University Press, New York, pp. 217-234.

3. *El concepto de validez y otros ensayos*, Centro editor de América Latina, Buenos Aires, pp. 133.

4. *On Self-Reference and a Puzzle in Constitutional Law*, in *Mind*, pp. 1-24.

5. *Straffens formål* (Lo scopo della pena), in *Tidsskrift for rettsvitenskap*, pp. 391-430. Altre edizioni: vedi 1976, 1.

6. *Kampen mod straffen* (La campagna contro la pena), in *Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab*, pp. 1-39. Altre edizioni: vedi 1970, 4.

7. *Skyld, ansvar og straf. Et fragment* (Colpa, responsabilità e pena. Un frammento), in *Nordisk gjenklang. Festschrift til Carl Jacob Arnholtz*, Tanum, Oslo, pp. 253-266.

## 1970

1. *Skyld, ansvar og straf* (Colpa, responsabilità e pena), Berlingske forlag, København, pp. 267. Altre edizioni: vedi 1972, 1; 1975, 1.

2. *Author's Response. Existence and Validity of a Norm. In Reply to Two Critics*, in *The Philosophy Forum*, pp. 87-93.

3. *Tû-tû* (altre edizioni: vedi 1951, 3), in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, pp. 453-467.

4. *The Campaign against Punishment* (altre edizioni: vedi 1969, 6), in *Scandinavian Studies in Law*, pp. 109-148.

## 1971

1. *Lógica de las normas* (altre edizioni: vedi 1968, 3), Editorial Tecnos, Madrid, pp. 173.

2. *Dolus eventualis - et vildskud* (Dolus eventualis - un sofisma), in *Festschrift til prof. Stephan Hurwitz*, Juristforbundets forlag, København, pp. 407-432.

3. *"He Could Have Acted Otherwise"*, in *Festschrift für Hans Kelsen zum 90. Geburtstag*, Vorlag Franz Deuticke, Wien, pp. 242-261.

4. *Endnu en gang "straffens formål"* (Ancora una volta "lo scopo della pena"), in *Tidsskrift for rettsvitenskap*, pp. 390-398.

5. *Om ret og retfærdighed* (altre edizioni: vedi 1953, 1), Nyt nordisk forlag, København, pp. 476.

## 1972

1. *Colpa, responsabilità e pena* (altre edizioni: vedi 1970, 1), Giuffrè, Milano, pp. 290.

2. *The Rise and Fall of the Doctrine of Performatives*, in *Contemporary Philosophy in Scandinavia*, Johns Hopkins Press, Baltimore and London, pp. 197-212. Altre edizioni: vedi 1974, 4.

3. *Politisk militærnaegtelse* (L'obbiezione di coscienza per ragioni politiche), in *Ugeskrift for retsvesen*, pp. 113-128. Altre edizioni: vedi 1972, 4.

4. *Politisk militærnaegtelse* (altre edizioni: vedi 1972, 3), in *Lov og rett*, pp. 450-471.

## — 1519 —

5. *Semantiker som jurist* (Un semantico in veste di giurista), in *Juristen*, pp. 309-311.

## 1973

1. *Om tilregnelighed* (Sull'imputabilità), in *Tidsskrift for rettsvitenskap*, pp. 257-307.

2. *Om ytringsfrihed og grundlovsfortolkning* (Su libertà di espressione e interpretazione della costituzione), in *Ugeskrift for retsvesen*, pp. 201-205.

## 1974

1. *Forbrydelse og straf* (Reato e pena), Nyt nordisk forlag, København, pp. 322.

2. *Demokrati, magt og ret* (Democrazia, potere e diritto), Lindhardt og Ringhof, København, pp. 131.

3. *Kort bemaerkning om retskildelaere* (Breve osservazione sulla teoria delle fonti del diritto), in *Tidsskrift for rettsvitenskap*, pp. 329-332.

4. *Auge y decadencia de la doctrina de las expresiones realizativas* (altre edizioni: vedi 1972, 2), in *Boletin mexicano de derecho comparado*, pp. 169-188.

## 1975

1. *On Guilt, Responsibility and Punishment* (altre edizioni: vedi 1970, 1), Stevens & Sons Ltd., London, pp. 183.

2. *Brev til Ole Krarup* (Lettera ad Ole Krarup), in *Juristen & økonomen*, pp. 1-2.

3. *Tû-tû* (altre edizioni: vedi 1951, 3): in *Revista da consultoria geral do estado*, pp. 11-26.

4. *En traditionstro billedstørmer* (Un iconoclasta tradizionalista) [recensione di P. STUER LAURIDSEN, *Studier i retspolitisk argumentation*], in *Ugeskrift for retsvesen*, pp. 229-235.

## 1976

1. *La finalidad del castigo* (altre edizioni: vedi 1969, 5), in *Derecho, filosofía y lenguaje. Homenaje a Ambrosio L. Gioja*, Editorial Astrea, Buenos Aires, pp. 151-191.

2. *La definizione nel linguaggio giuridico* (altre edizioni: vedi 1958, 2), in *Diritto e analisi del linguaggio*, Comunità, Milano, pp. 199-214.

3. *Tû-tû* (altre edizioni: vedi 1951, 3), in *Diritto e analisi del linguaggio*, Comunità, Milano, pp. 165-181.

4. *Studie i forbrydelsesbegrebets definition* (Studio sulla definizione del concetto di reato), in *Svensk juristtidning*, pp. 241-271.

## 1977

1. *Statsretlige studier* (altre edizioni: vedi 1959, 3), Nyt nordisk forlag, København, pp. 203.

## 1978

1. *Direttive e norme* (altre edizioni: vedi 1968, 3), Comunità, Milano, pp. 265.

## 1979

1. *Giusnaturalismo contro positivismo giuridico* (altre edizioni: vedi 1963, 4), in questa rivista, pp. 701-723.



— 1520 —

2. *Über den Vorsatz. Studien zur dänischen, englischen, deutschen und schwedischen Lehre und Rechthssprechung*, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, pp. 151.

E. P.

(traduzioni dal danese di S. Siciliano)

•

## In ricordo di Karl Olivecrona

1. — Karl Olivecrona è morto il 5 febbraio 1980, era nato il 25 ottobre 1897. È stato uno dei massimi esponenti del realismo giuridico scandinavo, insieme con Axel Hägerström, Vilhelm Lundstedt e Alf Ross. Qualsiasi possa essere l'opinione su questo orientamento di pensiero, è certo che grazie ad esso la filosofia e la teoria del diritto scandinave si sono per la prima volta nella loro storia affermate sulla ribalta internazionale, il che non è cosa da poco se si tiene conto della tradizione relativamente recente ed esigua di questi studi e della naturale scarsità di risorse istituzionali ed umane su cui essi possono contare nei paesi scandinavi <sup>(1)</sup>.

Olivecrona e Ross in particolare hanno avuto risonanza internazionale assai ampia. Karl Olivecrona, meno influenzato di Ross dal neopositivismo logico, è stato l'interprete più fedele e perspicuo delle originali concezioni di Hägerström nel campo della filosofia del diritto e il migliore ambasciatore del pensiero giuridico della Scuola di Uppsala. Fin dagli anni 1939 e '40, con la prima edizione di *Law as Fact* (tradotta, nel 1940 appunto, anche in tedesco, da una traduzione svedese, col titolo *Gesetz und Staat*) egli si fece apprezzare all'estero per la chiarezza, la precisione e la misura con cui riusciva a compendiare i principali tratti teorici del realismo giuridico scandinavo, che nelle opere di Hägerström (del resto allora poco note fuori dei paesi scandinavi) risultavano non solo raramente accessibili per ragioni di lingua, ma anche di non facile comprensione sotto il profilo concettuale, mentre gli scritti di Lundstedt (anche in francese, inglese e tedesco) apparivano troppo radicali e polemici <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> Cfr. su questo punto STIG STRÖMHOLM, *La teoria del diritto in Svezia*, in *Legal Philosophical Library - Sweden*, a cura di E. Pattaro, Bologna, 1980, pp. 39-49, e STIG JØRGENSEN, *La teoria del diritto in Danimarca*, in *Legal Philosophical Library - Denmark*, a cura di E. Pattaro, Bologna, 1980, pp. 37-48. I citati articoli sono comparsi anche su questa rivista, 1980, rispettivamente alle pp. 1447 e 281-289.

<sup>(2)</sup> OLIVECRONA, *Law as Fact*, Copenhagen, 1939; traduzione svedese, *Om lagen och staten* (Sulla legge e lo stato), Lund, 1940, pp. 198; traduzione tedesca, da quest'ultima, *Gesetz und Staat*, Kopenhagen, 1940.